

Roma, 12 settembre 2013

Prot. n. 11.287

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n.12 - 2013

Oggetto: Decreto del “fare” – Legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013-

Si fa seguito alla Circolare di questa F.I.G.C. n. 10 dell'8 luglio u.s., prot. n. 11.36, per evidenziare le più significative modifiche apportate al D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 - S.O. n. 63L.

Già con la successiva Circolare n. 11, prot. 11.280, del 10 settembre u.s., sono state chiarite le disposizioni concernenti la responsabilità solidale recate dall'art. 50 del decreto e, di seguito, si riportano quelle che più possono interessare le società e associazioni sportive associate.

Art. 20, comma 5 – Sconto del 30% sulle multe

Qualora la multa venga pagata entro 5 giorni dalla contestazione (se si viene fermati e contestualmente viene redatto verbale) o dalla notifica (da quando si riceve il verbale), l'importo della sanzione è ridotto del 30%.

Il pagamento può avvenire anche subito con carta di credito o bancomat.

Non beneficiano dello sconto le infrazioni più gravi che comportano la sospensione della patente.

Art. 23 – Riduzione della tassa di possesso delle imbarcazioni da diporto

E' stata abrogata la tassa di possesso sulle imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza da 10,01 a 14 metri, mentre è stata ridotta da € 1.740 ad € 870 la tassa per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri e da € 2.600 ad € 1.300 quella per le unità con scafo da 17,01 a 20 metri.

Inoltre sono stati modificati i limiti per il noleggio occasionale di unità da diporto che passano da un limite quantitativo di 30.000 euro l'anno ad un tetto temporale di massimo 40 giorni all'anno. Il beneficio, prima limitato agli armatori privati, viene esteso anche a tutte le società.

Art. 28 – Indennizzo per ritardato pagamento da parte della P.A.

Le pubbliche amministrazioni in caso di ritardo nel pagamento di somme dovute, devono corrispondere 30 euro al giorno, a titolo di indennizzo, con un limite massimo di € 2.000.

Art. 30 – Liberalizzazione nella ricostruzione di edifici

In caso di ricostruzione o ristrutturazione di edifici può essere modificato l'aspetto esterno (sagoma) rispettando, comunque, la cubatura dell'edificio stesso e salvo che non sussistano vincoli in base al Codice dei beni culturali.

Art. 32, comma 1 – Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro

A modifica del comma 12-bis dell'art. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nei confronti dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito, in favore, tra l'altro, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge n. 398/91 e all'art. 90 della legge n. 289/2002 nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del medesimo decreto n. 81 (disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro).

Art. 33 – Concessione della cittadinanza a cittadini stranieri nati in Italia

Viene concessa la possibilità ai neo-diciottenni nati in Italia e residenti ininterrottamente fin dalla nascita nel nostro Paese, di esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza.

Art. 42-bis – Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo l'attività sportiva, per non gravare cittadini e servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'art. 7, comma 11, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e dal decreto del Ministro della Salute 24 aprile 2013 (G.U. n. 169 del 20 luglio 2013).

Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o i pediatri di base, annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

Art. 50-bis- Invio telematico all'Agenzia delle entrate delle fatture

Dal 1° gennaio 2015, i titolari di partita IVA potranno evitare lo "spesometro" inviando, quotidianamente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate le fatture di acquisto e di vendita nonché l'importo dei corrispettivi. La scelta è opzionale.

Art. 51 – Abrogazione del mod. 770 mensile-

E' stata definitivamente abrogata la norma che prevedeva l'invio mensile del Mod. 770.

Art. 51-bis – Utilizzo del Mod. 730 anche in assenza del sostituto d'imposta

Anche i soggetti ai quali fino ad ora era precluso il Mod. 730 perché privi di sostituto d'imposta, possono utilizzare il Modello stesso.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale, se dal modello 730 emerge un debito, trasmette telematicamente la delega di versamento o, in alternativa, consegna il Mod. F 24 compilato al contribuente che, nei termini di legge, dovrà provvedere al pagamento dell'imposta dovuta.

In caso di dichiarazione a credito, il rimborso sarà effettuato direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Art. 52 – Nuove regole per la riscossione dei tributi

La rateazione dei debiti tributari, già prevista dall'agente della riscossione in 48 rate e poi innalzata a 72 rate con il limite di 50.000 euro, è stata estesa dal D.L. n. 69/2013 fino ad un massimo di 120 rate, a condizione che il contribuente dimostri di versare in gravi difficoltà legate alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla propria responsabilità.

La decadenza dalla rateazione, che in precedenza scattava con il mancato versamento di due rate consecutive, è ora applicabile in caso di mancato versamento di otto rate, anche non consecutive.

E' stato introdotto il principio dell'inapplicabilità dell'azione esecutiva sui beni essenziali. Pertanto non si potrà procedere all'espropriazione dell'unico bene di proprietà del debitore, adibito ad uso abitativo, nel quale il debitore ha stabilito la residenza anagrafica, con esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati catastalmente A/8 e A/9.

In tutti gli altri casi l'espropriazione immobiliare è fattibile se l'importo complessivo del credito supera i 120.000 euro e siano decorsi sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.

I beni strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo potranno essere pignorati ma la custodia dovrà essere affidata al debitore e il primo incanto non potrà avere luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento.

Per quanto riguarda il pignoramento presso terzi, il terzo deve procedere al pagamento delle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data della notifica di pignoramento non più entro 15 giorni ma entro 60 giorni dalla notifica, per dare la possibilità al debitore di promuovere un'azione di tutela in caso di eventuale indebito.